DECIDE:

Articolo 1

L'autorizzazione alla vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita «Mausegatt» s. a. r. l., accordata con la decisione N° 7-56, è modificata come segue:

1. L'Ufficio di vendita è tenuto a comunicare senza indugio all'Alta Autorità tutte le risoluzioni dell'assemblea dei soci relative a una modificazione dei prezzi di vendita.
2. L'Ufficio di vendita non può trasmettere all'Alta Autorità i listini prezzi che comportino una modificazione dei prezzi di vendita prima che siano trascorse quattro settimane dalla comunicazione di cui sopra (articolo 4, paragrafo 1 *a)* della decisione N° 4-53).
3. L'Alta Autorità può prorogare il termine di altre quattro settimane ove, due giorni almeno prima della scadenza del termine, abbia convocato il Comitato Consultivo, a termini dell'articolo 61 del Trattato, per consultarlo sulla fissazione di prezzi massimi o minimi e ne abbia al tempo stesso informato l'Ufficio di vendita.

Articolo 2

Quando non vi sia motivo di adottare provvedimenti conformemente al Trattato, l'Alta Autorità riduce il termine indicato all'articolo 1.

Articolo 3

Il disposto dell'articolo 4 della decisione N° 4-53 rimane invariato.

Articolo 4

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 10 dicembre 1957.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

DECISIONE N° 27-57

del 10 dicembre 1957

che modifica la decisione N° 30-56 del 3 ottobre 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie dei bacini belgi raggruppate in seno al Comptoir belge des charbons, società cooperativa (COBECHAR)

L'ALTA AUTORITA',

Visti gli articoli 65, 2, 3, 4, 26, 47 e 61 del Trattato,

Vista la decisione N° 30-56 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie dei bacini belgi raggruppate in seno al Comptoir belge des charbons, società cooperativa (COBECHAR) *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 18 ottobre 1956, p. 295),*

Vista la decisione N° 4-53 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticate nelle imprese delle industrie del carbone e del minerale di ferro *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 12 febbraio 1953, p. 21),*

Considerando che, nell'anno carboniero 1956-1957, l'estrazione di carbon fossile delle società minerarie dei bacini belgi, pari a 29,5 milioni di t., rappresenta l'11,8 % circa dell'estrazione complessiva della Comunità,

Considerando che — dedotti i tonnellaggi consumati direttamente dalle società minerarie o da esse esportati verso i paesi terzi — i rimanenti tonnellaggi, pari a circa 23 milioni di t. di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile, sono esitati:

— in parte dalle stesse società minerarie,

— in parte attraverso la vendita in comune autorizzata dall'Alta Autorità, praticata dal COBECHAR;

Considerando che i prezzi relativi a tali tonnellaggi sono fissati dagli organi competenti nell'ambito del COBECHAR;

Considerando che a causa dell'importanza del COBECHAR e dell'influsso che questo esercita sul mercato, l'Alta Autorità deve vigilare a che la facoltà di fissare i prezzi di vendita non venga esercitata in maniera da contrastare con gli obiettivi e i principi stabiliti negli articoli da 2 a 4 e con le condizioni richieste per l'autorizzazione della vendita in comune, a termini dell'articolo 65, § 2 del Trattato;

Considerando che, nei confronti di una siffatta organizzazione di vendita in comune, l'Alta Autorità ha il potere e il dovere di impedire con misure preventive un uso abusivo dell'influsso esercitato sul mercato dalla stessa organizzazione;

Considerando che l'Alta Autorità deve pertanto — nonostante i modi di pubblicità prescritti dalla decisione N° 4-53 — avere la possibilità di adottare, prima dell'entrata in vigore di una modifica dei prezzi di vendita, le misure seguenti:

— accertare se la modifica dei prezzi di vendita è conforme alle disposizioni del Trattato, in particolare a quelle degli articoli da 2 a 4,

— accertare se le società minerarie in causa rispettano nelle risoluzioni da esse adottate o negli accordi da esse stipulati i divieti sanciti dall'articolo 65, § 1 e si conformano alle limitazioni e alle condizioni poste dalla decisione N° 30-56,

— discutere, all'occorrenza, tale modifica nel Consiglio speciale dei Ministri, a termini dell'articolo 26 del Trattato,

— fissare, all'occorrenza, i prezzi massimi e minimi secondo la procedura stabilita nell'articolo 61;

Considerando che l'Alta Autorità deve poter disporre di un periodo di tempo sufficiente per l'adozione delle misure sopra specificate;

Considerando che, allo scopo sembra necessario e sufficiente un termine di quattro settimane;

Considerando che deve essere possibile prorogare tale termine, qualora l'Alta Autorità abbia avviato la procedura di consultazione del Comitato Consultivo prevista nell'articolo 61 per la fissazione di prezzi massimi e minimi;

Considerando, d'altra parte, l'eventualità che, prima ancora della scadenza del termine, la modifica dei prezzi progettata non richieda provvedimenti da parte dell'Alta Autorità e l'opportunità, in tal caso, di abbreviare il termine;

Considerando che, per questi motivi, è necessario modificare l'autorizzazione accordata con la decisione N° 30-56 in modo da renderla conforme alle condizioni poste dal Trattato per una vendita in comune di tale importanza;

DECIDE:

Articolo 1

L'autorizzazione alla vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie raggruppate in seno al Comptoir belge des charbons (COBECHAR), accordata con decisione N° 30-56, è modificata come segue:

1. Il Comptoir belge des charbons è tenuto a comunicare senza indugio all'Alta Autorità tutte le risoluzioni relative a una modificazione dei prezzi di vendita.

2. Il Comptoir belge des charbons non può inviare all'Alta Autorità i listini prezzi che comportino una modificazione dei prezzi di vendita prima che siano trascorse quattro settimane dalla comunicazione di cui sopra (articolo 4, comma 1 *a)* della decisione N° 4-53).

3. L'Alta Autorità può prorogare il termine di altre quattro settimane ove, due giorni almeno prima della scadenza del termine, abbia convocato il Comitato Consultivo, a termini dell'articolo 61 del Trattato, per consultarlo sulla fissazione di prezzi massimi o minimi e ne abbia al tempo stesso informato il Comptoir belge des charbons.

Articolo 2

Quando non vi sia motivo di adottare provvedimenti conformemente al Trattato, l'Alta Autorità riduce il termine indicato all'articolo 1.

Articolo 3

Il disposto dell'articolo 4 della decisione N° 4-53 rimane invariato.

Articolo 4

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 10 dicembre 1957.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER